

REGOLAMENTO (CEE) N. 1204/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2246/88⁽⁵⁾, ha istituito un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare per i prodotti trasformati a base di pomodori;considerando che occorre tener conto dell'andamento del mercato dei prodotti trasformati a base di pomodori rilevato a partire dal 1988 e adeguare la ripartizione dei quantitativi globali in funzione della quota rispettiva di ciascuna delle categorie di prodotti finiti; che, per quanto riguarda la Spagna, la ripartizione tiene conto delle quantità di pomodori freschi ammesse a beneficiare dell'aiuto alla produzione in applicazione del regolamento (CEE) n. 1203/90⁽⁶⁾;

considerando che alla luce del recente andamento del mercato delle uve secche di Corinto è opportuno ridurre di 2 000 t il limite di garanzia per questo prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 989/84 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Per la campagna 1990/1991 è fissato un limite di garanzia per la Comunità, escluso il Portogallo, pari ad

un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodori corrispondente a 5 567 050 tonnellate di pomodori freschi.

Questo volume è ripartito nel modo seguente:

- 3 400 694 tonnellate per la fabbricazione di concentrati di pomodoro;
- 1 502 628 tonnellate per la fabbricazione di pomodori pelati interi;
- 663 728 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori.

2. A decorrere dalla campagna 1991/1992 il limite di garanzia è fissato per la Comunità ad un quantitativo corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a 6 461 787 tonnellate.

Questo volume è ripartito nel modo seguente:

- 4 283 639 tonnellate per la fabbricazione di concentrati di pomodoro;
- 1 543 228 tonnellate per la fabbricazione di pomodori pelati interi;
- 734 920 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori.

3. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia pari a un quantitativo di uve secche trasformate corrispondente rispettivamente a un volume di uve secche non trasformate di:

- a) 68 000 tonnellate di uve di Corinto,
- b) 93 000 tonnellate di sultanine,
- c) 4 000 tonnellate della varietà Moscatel.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 90.⁽⁴⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 20.⁽⁶⁾ Vedi pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale.